



## **CGA**

(Condizioni generali del contratto d'assicurazione)

---

Visana Assicurazioni SA

Valide dal 2007

# **Assicurazione casa Directa (LCA)**

**Assicurazione responsabilità civile privata**

# Indice

---

## Pagina

<b>3</b>	Estensione della copertura
<b>6</b>	Sinistro
<b>7</b>	Disposizioni diverse

## Nota

Anche se per ragioni di leggibilità le formulazioni non sono mai simultaneamente al maschile e al femminile, il testo del presente documento si riferisce sempre a entrambi i sessi.

# Estensione della copertura

---

## 1 Estensione dell'assicurazione e particolarità

La Visana Assicurazioni SA (= società) prende a carico:

- le pretese di risarcimento danni dei per aver causato la morte, il ferimento o altre lesioni alla salute di persone (danni corporali); le pretese di risarcimento dei danni per uccisione, ferimento o perdita di animali (danni agli animali);
- le pretese di risarcimento dei danni per aver causato la distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose (danni materiali);
- la difesa contro pretese ingiustificate, a condizione che i danni siano stati causati nel corso della durata contrattuale.

Le prestazioni della società (compresi gli interessi compensativi, le spese di riduzione del danno, le spese di perizia, le spese legali e giudiziali, le indennità di parte e i costi assicurati di prevenzione dei danni) sono limitate, per evento assicurato, all'importo assicurato indicato sulla polizza. L'insieme dei danni dovuti alla stessa causa è considerato un unico sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

---

## 2 Proprietà e danni assicurati

L'assicurazione prende a carico le pretese di risarcimento danni, fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, fatte valere contro gli assicurati in quanto persone private, fatta salva qualsiasi attività professionale o lucrativa. Comprende in particolare la responsabilità civile:

---

### 2.1 in quanto capofamiglia

vedi anche articolo 3.

---

### 2.2 per le persone incapaci di discernimento

se figli dello **stipulante incapaci** di discernimento o altre persone incapaci di discernimento che convivono con lo stipulante provocano un danno, le pretese di risarcimento sono prese a carico, anche nei casi in cui il capofamiglia ha adempiuto all'obbligo di sorveglianza e non è pertanto responsabile, fino a concorrenza di CHF 200'000.-, nella stessa misura in cui lo sarebbero state se il danno fosse stato provocato da una persona capace di discernimento. Sono escluse le pretese di regresso da parte di terzi (ad esempio: di istituti assicurativi contro gli incendi o da assicuratori LAINF). Vedi anche articolo 3.

---

### 2.3 in quanto datore di lavoro di personale di servizio privato

per i danni causati a terzi da parte del personale privato (compresi gli ausiliari) nello svolgimento della loro attività al servizio privato dell'assicurato. Sono escluse pretese di regresso da parte di terzi.

---

### 2.4 in quanto detentore e utente di animali domestici

purché non servano a scopi di lucro e fatti salvi i cavalli da corsa con licenza. Se un animale domestico di un assicurato è provvisoriamente affidato ad un terzo, l'assicurazione copre parimenti la responsabilità di tale terzo per i danni causati dall'animale affidatogli.

---

### 2.5 in quanto sportivo dilettante e possessore di armi

ad esclusione della caccia e delle manifestazioni sportive venatorie, del paracadutismo, del volo con il deltaplano e con il parapendio.

**Non è inoltre assicurata** la responsabilità civile

- 2.5.1 per i danni causati ai **cavalli** presi in prestito, affittati, custoditi o cavalcati su mandato nonché ai finimenti;
  - 2.5.2 risultante dalla partecipazione a manifestazioni sportive ippiche (ad eccezione delle prove interne ad un corso o ad una scuola, della caccia alla volpe, e delle prove di addestramento). (Responsabilità civile nei confronti di locatori / prestatori di cavalli: rischio speciale assicurabile a complemento.)
- 

### 2.6 in quanto membro del corpo pompieri ufficiale, dell'esercito svizzero e della protezione civile

a esclusione del servizio di guerra e del servizio d'ordine.

---

### 2.7 in quanto locatario o fittavolo

di una **camera** o di un **appartamento** (compresi gli appartamenti di vacanza o le camere d'albergo), di una casa monofamiliare (comprese le case di vacanza o le roulotte) nella misura in cui siano occupate dagli assicurati.

Oltre alla responsabilità civile per i danni causati alla cosa affittata, l'assicurazione copre i danni causati a parti, opere ed impianti comuni dell'edificio.

All'assicurato sono addebitati **CHF 100.-** per evento.

## 2.8 in quanto proprietario di uno stabile o di un'abitazione condominiale

Proprietario di una casa di **1 a 3 appartamenti**, di una casa di vacanza mono-familiare e/o di un mobilhome, di una roulotte senza targa, nella misura in cui sono occupate dalle persone assicurate e non ospitano nessuna azienda commerciale.

### 2.8.1 Proprietari di abitazioni e appartamenti condominiali

Proprietari di abitazioni e appartamenti di vacanza in condominio: sono assicurate le pretese per danni la cui causa

- risiede in parti dell'edificio che sono attribuite per diritto speciale al condomino. La copertura assicurativa vale per la parte eccedente la somma di garanzia dell'assicurazione di responsabilità civile per stabili del condominio;
- risiede in parti comuni, in locali o impianti dello stabile. La copertura assicurativa vale per la parte eccedente la somma di garanzia dell'assicurazione di responsabilità civile per stabili del condominio, nei limiti della quota di comproprietà della persona assicurata.
- In caso di pretese della comunità condominiale nei confronti del singolo condomino, non assicurata la parte del danno che corrisponde alla quota di comproprietà del relativo condomino secondo l'iscrizione nel registro fondiario, rispettivamente secondo l'atto di fondazione. Le persone assicurate, come pure le altre persone che vivono in comunione domestica con il condomino, sono a questo equiparate.
- Se non c'è copertura assicurativa da parte di un'assicurazione di responsabilità civile per stabili della comunità condominiale, le prestazioni di questa assicurazione vengono a cadere.

L'assicurazione si estende anche ai terreni ed alle strade private che fanno parte della proprietà. Si applica parimenti ai danni provocati dalle cisterne di olio combustibile.

2.8.2 Qualora, ad esempio, una perdita della cisterna costituisca una minaccia d'inquinamento per i fondi di altri proprietari o per le acque sotterranee, la società copre parimenti i costi delle opere di prevenzione di danni che, conformemente alla legge, sono a carico dell'assicurato. Sono tuttavia esclusi i costi cagionati dalla localizzazione dei punti di perdita, dallo svuotamento e dal riempimento della cisterna assicurata, nonché i costi di riparazione o di trasformazione dell'impianto.

2.8.3 L'assicurato è tenuto a provvedere affinché l'impianto sia mantenuto e reso operativo in modo tecnicamente irreprensibile. Almeno ogni cinque anni, l'assicurato deve procedere senza indugio alle riparazioni, alle modifiche necessarie, alla revisione e alla pulizia degli impianti delle cisterne incaricando gente del mestiere, fatti salvi i casi in cui le autorità competenti prescrivano altrimenti.

## 2.9 in quanto conducente di biciclette e di ciclomotori

---

per la parte di danno eccedente l'importo assicurato dall'assicurazione responsabilità civile obbligatoria (**assicurazione complementare** con la stessa copertura dell'assicurazione di base). Qualora l'assicurato non abbia stipulato un'assicurazione obbligatoria, l'assicurazione complementare non è applicata; tuttavia, se l'assicurazione non è obbligatoria, le pretese sono coperte per il danno integrale.

---

## 2.10 in quanto conducente di veicoli a motore di terzi fino a 3,5 t

per i danni **causati dai** veicoli a motore appartenenti a terzi.

2.10.1 Sono coperte le pretese fatte valere contro un assicurato in caso di utilizzazione occasionale e sporadica di un veicolo a motore di cui non è proprietario

- per i danni cagionati a persone che fanno valere pretese escluse dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo.

2.10.2 In caso di danni causati da un veicolo a motore appartenente ad un terzo, la società prende inoltre a carico

- il supplemento di premio che incombe al detentore in seguito al passaggio ad una categoria di premi superiore dell'assicurazione responsabilità civile (perdita di bonus, risp. malus). Il supplemento del premio è calcolato sui quattro anni seguenti l'incidente. Ai fini del computo, si considera il premio di base, la categoria e la scala di premi applicabile al momento dell'incidente. Eventuali altri danni non sono considerati.

Questa prestazione non è dovuta qualora il veicolo utilizzato è affittato o qualora la società rimborsa all'assicuratore del veicolo o al detentore la somma che avrebbe dovuto pagare in seguito all'incidente.

2.10.3 Non viene versato alcun indennizzo qualora non sia stata conclusa l'assicurazione responsabilità civile prescritta per il veicolo utilizzato; analogamente non viene corrisposto nessun indennizzo per la franchigia contrattuale a carico del detentore nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile.

Oltre alle restrizioni elencate all'articolo 5, sono **escluse dall'assicurazione:**

- 2.10.4 **le pretese derivanti da danni causati al veicolo** utilizzato, ai rimorchi ed ai veicoli rimorchiati o spinti;
- 2.10.5 le cose trasportate dal veicolo, fatti salvi i bagagli;
- 2.10.6 le pretese derivanti da danni provocati in occasione di esercitazioni di guida e di competizioni simili (comprese le prove);
- 2.10.7 le pretese derivanti da danni conseguenti il trasporto professionale o corse remunerate, nonché danni intervenuti in occasione di corse effettuate con veicoli messi durevolmente a disposizione dell'assicurato (ad esempio: dal datore di lavoro);
- 2.10.8 le pretese derivanti da danni dovuti a corse di qualsiasi tipo non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore;
- 2.10.9 le pretese di regresso di terzi.

## **2.11 per danni a oggetti affidati**

L'assicurazione copre parimenti la responsabilità civile derivante da danni a oggetti appartenenti a terzi consegnati all'assicurato, o di cui egli ha preso possesso, per utilizzarli, lavorarli, custodirli o trasportarli o che ha preso in affitto o in gestione.

Qualora si tratti di locali, sono applicabili le disposizioni degli articoli 1.7/2.7.

All'assicurato sono addebitati **CHF 200.-** per sinistro.

### **Non sono assicurati:**

- 2.11.1 i danni alle cose di cui ci si è impossessati in modo illecito;
- 2.11.2 i danni alle cose parte dell'oggetto di un contratto di locazione-vendita, alle cose assoggettate a riserva di proprietà o detenute o utilizzate per scopi di formazione;
- 2.11.3 i danni alle cose che l'assicurato utilizza nell'esercizio di un'attività remunerata;
- 2.11.4 i danni al materiale di pompieri, al materiale militare o di protezione civile;
- 2.11.5 le pretese fatte valere in caso di distruzione, deterioramento o perdita di oggetti preziosi, di denaro, di carta-valore, di documenti e di piani;
- 2.11.6 i danni ai cavalli, alle imbarcazioni secondo la cifra 5.5, agli attrezzi di windsurf, agli aeromobili, ai deltaplani, ai parapendii nonché ai modellini d'aeromobili;
- 2.11.7 i danni ai veicoli a motore. La presente esclusione non comprende i ciclomotori;
- 2.11.8 i danni alle cose che appartengono al datore di lavoro dell'assicurato;
- 2.11.9 le pretese di regresso di terzi.

## **2.12 come committente di opere edili**

Opere di ristrutturazione e di ampliamento fino ad una somma totale di CHF 100000.- (PCC2 e PCC4 del piano di costi di costruzione).

## **2.13 terreni non costruiti**

Proprietario, locatore o fittavolo di terreni non costruiti (ad esempio: orti familiari, piantagioni) fino ad una superficie di 1000 m<sup>2</sup>.

## **3 Persone assicurate**

3.1 A seconda dell'accordo concluso è assicurata la responsabilità civile

- dello stipulante quale persona privata (persona sola);
- dello stipulante e della sua famiglia (famiglia).

### **3.2 Persona sola**

Oltre alla responsabilità civile dello stipulante, l'assicurazione si applica parimenti ai minorenni che soggiornano provvisoriamente presso di lui.

Se lo stipulante si sposa, è parimenti assicurata, durante un anno al massimo, la responsabilità civile del coniuge e dei figli minorenni. Entro questo periodo, lo stipulante deve richiedere il passaggio all'assicurazione per la famiglia.

### **3.3 Famiglia**

L'assicurazione copre la responsabilità civile

- dello stipulante, del coniuge e dei suoi figli minorenni nonché di altre persone minorenni soggette alla sua autorità domestica;
- dei figli maggiorenni non sposati, fintanto che non esercitano un'attività lucrativa, sono ancora in fase di formazione professionale e vivono in comunione domestica con lo stipulante;
- altre persone espressamente menzionate nella polizza che vivono in comunione domestica con lo stipulante.

È inoltre assicurata la responsabilità civile di un terzo in quanto capofamiglia per i danni causati dai figli minorenni dello stipulante e di altri minori soggetti alla sua autorità domestica durante un soggiorno provvisorio presso tale terzo.

### **3.4 Disposizioni comuni**

Se la responsabilità di un danno incombe esclusivamente ad un minore, gli obblighi della società per le pretese di regresso sono limitate a CHF 30000.-.

#### **4 Campo d'applicazione geografico e temporale**

L'assicurazione si applica in tutto il mondo per i danni causati nel corso della durata del contratto. Si estingue tuttavia alla fine dell'anno assicurativo nel corso del quale lo stipulante ha trasferito la sua residenza all'estero.

---

#### **5 Esclusioni**

Oltre alle limitazioni previste all'articolo 2, sono escluse dall'assicurazione:

- 5.1 le pretese dell'assicurato nonché delle persone che vivono nella stessa comunione domestica;
- 5.2 i danni che il contraente l'assicurazione causa commettendo un delitto o un crimine intenzionale o per negligenza grave o perpetrando atti di violenza;
- 5.3 le pretese fondate su una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali o che derivano dall'inadempimento di obblighi assicurativi legali o contrattuali;
- 5.4 la responsabilità civile in quanto detentore e conducente di veicoli a motore, compresi i rimorchi trainati, nonché i veicoli da essi spinti o rimorchiati; la responsabilità civile delle persone per le quali il detentore è responsabile conformemente alla legislazione svizzera; sono riservate le disposizioni speciali degli articoli 1.10/2.10;
- 5.5 la responsabilità civile in quanto detentore o derivante dall'uso di aeromobili e imbarcazioni per le quali le disposizioni legali prescrivono un'assicurazione responsabilità civile oppure che sono immatricolati all'estero;
- 5.6 i danni dovuti all'usura normale o che si producono gradualmente, fatti salvi i casi in cui la causa del danno risiede in un evento imprevedibile verificatosi improvvisamente;
- 5.7 i danni che erano ragionevolmente prevedibili o di cui si è accertata l'eventualità;
- 5.8 la responsabilità civile in quanto committente di costruzioni per danni causati a terreni e opere durante lavori di demolizione, costruzione e modifiche del territorio;
- 5.9 i danni alla sostanza non riconducibili ad un danno corporale o materiale assicurato.

## **Sinistro**

---

#### **6 Notifica del sinistro**

- 6.1 Qualsiasi sinistro va annunciato senza indugio alla società.
  - 6.2 Qualora, in seguito ad un sinistro, l'assicurato sia oggetto di una procedura penale o amministrativa o qualora altre persone lese facciano valere i loro diritti in via giudiziale, la società deve essere avvisata tempestivamente. La società si riserva il diritto di assegnare all'assicurato un avvocato.
  - 6.3 L'assicurato non può riconoscere alcuna pretesa della parte lesa senza il consenso della società. Egli deve lasciare disciplinare il sinistro alla società; è vincolato dalla regolamentazione applicabile.
- 

#### **7 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro per il quale la compagnia corrisponde prestazioni, il contratto può essere disdetto dal contraente o dalla compagnia al più tardi al momento della corresponsione dell'indennizzo.

Se il contratto viene disdetto, la responsabilità della compagnia cessa 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta da parte dell'altro contraente.

## Disposizioni varie

---

### **8** Diritto di recesso dal contratto

Conformemente alle disposizioni legali, lo stipulante è vincolato dalla proposta nei 14 giorni seguenti la firma. La società rinuncia a prevalersi di questo diritto e conferisce allo stipulante la facoltà di ritirare la proposta o di recedere dalla proposta o dal contratto durante questo lasso di tempo, a condizione che lo faccia al più tardi dieci giorni dopo l'inoltro di una dichiarazione di copertura definitiva o della polizza. A tal fine, egli deve presentare una dichiarazione di rinuncia scritta e, se del caso, restituire alla società i documenti consegnatigli. Qualora sia stata concessa una copertura assicurativa, questa cessa al momento della consegna della dichiarazione di rinuncia presso l'ufficio postale. In tal caso, non viene addebitato nessun premio.

---

### **9** Inizio e durata dell'assicurazione

- 9.1 L'assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza.
- 9.2 Qualora sia concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla data indicata.
- 9.3 Se è concluso per un anno o per un periodo più lungo e se
- lo stipulante non lo disdice almeno un mese prima della scadenza e se
  - la società non lo disdice almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è tacitamente prolungato di anno in anno.
- 

### **10** Pagamento e rimborso dei premi

#### **10.1 Pagamento dei premi**

I premi per ogni anno assicurativo scadono alla data di ogni anno civile indicata nella polizza.

Se non adempie l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, lo stipulante riceve un richiamo scritto e a sue spese, per effettuare il versamento entro 14 giorni, nel quale sono parimenti indicate le conseguenze della negligenza.

Se non viene dato seguito al richiamo, la copertura della società è sospesa dalla scadenza del termine di richiamo fino al pagamento integrale dei premi e delle spese.

#### **10.2 Rimborso dei premi**

10.2.1 Se lo stipulante ha pagato il premio anticipatamente per una determinata durata assicurativa e il contratto è annullato per motivi legali o contrattuali prima della scadenza del termine previsto, la società gli rimborsa i premi per il periodo assicurativo non decorso.

10.2.2 I premi per il periodo assicurativo in corso rimangono tuttavia a carico dell'assicurato in caso di disdetta del contraente in caso di sinistro entro il primo anno d'assicurazione.

---

### **11** Modifica dei premi e delle franchigie

11.1 Se i premi o la regolamentazione della franchigia previsti dalla tariffa subiscono una modifica, la società può chiedere l'adeguamento del contratto a decorrere dal successivo anno assicurativo. A tal fine dovrà comunicare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali nonché il nuovo premio al più tardi 25 giorni prima della scadenza di quest'ultimo.

11.2 Qualora non sia d'accordo con la nuova regolamentazione del contratto, lo stipulante può disdire per la fine dell'anno assicurativo sia il contratto integrale sia le parti oggetto della modifica.

11.3 Se la società non riceve nessuna disdetta entro la fine dell'anno assicurativo, le modifiche contrattuali sono considerate accettate.

---

### **12** Violazione di norme e obblighi

In caso di violazione per colpa propria di norme legali o contrattuali oppure di obblighi, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui la violazione ha avuto ripercussioni sul verificarsi o sull'estensione del sinistro.

---

### **13** Foro giuridico

L'assicurato può citare la società al foro del proprio domicilio svizzero o a quello della sede della società.

---

### **14** Basi legali complementari

A complemento delle presenti disposizioni, si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

---

### **15** Entrata in vigore delle CGA

Queste condizioni generali del contratto d'assicurazione (CGA) entrano in vigore il 1 aprile 2004.

---

**Visana Assicurazioni SA**

Thunstrasse 162  
casella postale  
3074 Muri/BE

**Per ulteriori informazioni:**

tel. 031 357 91 11  
fax 031 357 96 22

**[www.visana.ch](http://www.visana.ch)**